

DIRITTOdi **ANTONINO MARINO****Incarico a termine e permanenza dei profili di responsabilità**

Il ruolo temporaneo di legale rappresentante dell'ente associativo non esclude la responsabilità del soggetto per le obbligazioni tributarie che si sono generate in corso d'anno.

Riguardo alla disciplina delle associazioni non riconosciute, i profili di attribuzione della responsabilità dei soggetti preposti alla gestione è oggetto di numerosi interventi, tanto da parte della dottrina, che della giurisprudenza. In entrambi i casi, il punto di partenza è rappresentato dalla lettura dell' **art. 38 C.C.** La citata norma dispone, in concreto, che " *Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione* ".

E' stato più volte precisato che tale **tipologia di responsabilità personale e solidale** non deve essere unicamente correlata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, dovendosi opportunamente e prudentemente riferire alla concreta attività negoziale esperita dal rappresentante stesso, qualora questa abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori tra l'ente rappresentato e i terzi.

Rispetto ai terzi che si trovano a interagire con l'ente, può ben essere ricompreso lo **Stato** nell'ordinario svolgimento delle funzioni erariali. Proprio in ordine a tali peculiari tipologie di rapporti, si inserisce un recentissimo intervento della Cassazione (**Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 15.04.2021, n. 9973**) avente a oggetto l'esplicazione dei termini di siffatta responsabilità personale e solidale.

La pronuncia chiarisce che l'applicazione di tale principio alla materia impositiva non esclude che, per i **debiti tributari** sorti non su base negoziale, ma semplicemente *ex lege* secondo il verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in virtù del ruolo rivestito, ha **diretto la gestione complessiva dell'associazione** nel periodo di relativa investitura.

In particolare, il contribuente interessato dal provvedimento, pur non avendo ricoperto il ruolo di legale rappresentante della associazione, in fase di adempimento degli obblighi dichiarativi Iva, per una breve frazione dell'annualità cui si riferisce la dichiarazione e l'accertamento erariale in oggetto, aveva comunque esercitato la carica di **rappresentante legale** della associazione incisa dall'accertamento.

In conclusione, quindi, **la breve durata dell'incarico** non può essere ritenuta bastante a escludere di per se? la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie insorte nel corso di un'annualità d'imposta in cui un soggetto è stato legale rappresentante dell'ente associativo.

E' da ritenere che la responsabilità imposta *ex art. 38 cit.* debba ritenersi operante **anche dopo la cessazione della carica sociale** , sempre e comunque in relazione agli atti compiuti durante il mandato.

Tale ragionamento porta di converso a elidere in radice la responsabilità soggettiva di un rappresentante di un'associazione non riconosciuta, fondata sul mero presupposto della copertura della carica, in quanto tale responsabilità deve essere invece collegata alla concreta attività esperita per conto dell'associazione e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente e i terzi.